TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 358 ST R.G.
N° 1555 CRON.
ASSEGNATA A SENTENZA
IL 11: 3: 08

ilingiono di giudi.

Il Giudice di Milano, dott. Manuela Scudieri, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3595/07 R.G.L., promossa da

FIOM-CGIL DI MILANO, FIOM-CGIL BRIANZA, in persona dei Segretari generali pro-tempore, elett. dom. in Milano L.go Richini 4 presso lo studio degli avv.ti Cosimo Francioso e Giovanni Sozzi e con la d.ssa Stefania Ricciardi che le rappresentano e difendono nel presente giudizio

opponenti

contro

IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Milano via Podgora 1 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Stanchi, Romolo Stanchi e Andrea Stanchi che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 L. 300/70

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.5.2007 la FIOM-CGIL di Milano e la FIOM-CGIL Brianza hanno proposto opposizione avverso il decreto ex art. 28 L. 300/70 del 27.4.2007 con il quale il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso proposto da tali organizzazioni sindacali al fine di sentire accertare la

A Company of the Comp

antisindacalità delle condotte tenute da IBM Italia s.p.a. consistite nella modifica del giorno della festività del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali in violazione dell'art. 7 lett.c parte prima disciplina speciale e 6 lett. c parte terza disciplina speciale CCNL Metalmeccanici e nella pubblicazione del Bulletin Board del 2.3.2007 contenente la falsa informazione relativa al fatto che la decisione di modificare la festività del Santo Patrono era stata oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia.

In particolare l'organizzazione ricorrente esponeva che le unità produttive di Vimercate e Segrate fin dalla loro istituzione - risalente rispettivamente al 1966 ed al 1975 - essendo state dedicate all'attività produttiva prima svolta presso lo stabilimento di Milano, avevano sempre utilizzato come giorno festivo del Santo Patrono il 7 dicembre, mentre le altre unità produttive della IBM sorte sul territorio nazionale avevano assunto quale giorno festivo del santo Patrono quello della città dell'unità produttiva stessa; esponeva ancora che la festa del 7 dicembre era stata mantenuta per le unità produttive di Segrate e Vimercate anche dopo la chiusura della sede storica di Milano dell'IBM e ciò fino a quando il 2 marzo 2007 la società non aveva comunicato a tutto il personale dei due stabilimenti che il Santo Patrono sarebbe stato goduto nella giornata del 26 dicembre 2007 S.Stefano affermando che tale circostanza era stata oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia.

Assumeva l'organizzazione ricorrente che la festa del Santo Patrono per i due stabilimenti non coincideva con quella indicata dall'IBM Italia, cadendo il 16 agosto per Segrate ed il 3 agosto per Vimercate, e che comunque per la modifica del giorno festivo del Santo Patrono la disciplina prevista dal CCNL metalmeccanici prescriveva il previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali, accordo che nel caso di specie era mancato.

IBM Italia s.p.a., ritualmente costituita in giudizio, si opponeva alle avverse domande chiedendo la conferma del decreto opposto, rilevando come il 26 dicembre costituisca in base al calendario liturgico giorno del Santo Patrono per entrambe le città di Vimercate e Segrate, ragione per la quale non vi era necessità di ottenere il previo accordo delle organizzazioni territoriali per sostituire al giorno festivo del 7 dicembre quello del 26 dicembre.



Il Giudice all'udienza del 6.3.2008 ha invitato le parti alla discussione orale rinviando all'esito per repliche ed alla successiva udienza dell'11.3.2008 ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Deve infatti preliminarmente rilevarsi che il decreto opposto appare condivisibile nella parte in cui ha ritenuto insussistente la denunciata antisindacalità della condotta della IBM Italia s.p.a. consistita nella pubblicazione del Bulletin Board del 2.3.2007.

Il Bulletin Board del 2.3.2007 (doc. C3 opponente) contiene il calendario di fruizione delle ferie collettive per il 2007 e la comunicazione al personale della modifica del giorno festivo del Santo Patrono per Segrate e Vimercate, ed a chiusura del documento in calce allo stesso la frase "_ Quanto sopra è stato oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia".

E' pacifico e documentale che il Bullettin Board del 2.3.2007 il giorno precedente era stato effettivamente anticipato ai rappresentanti del coordinamento della RSU della società opposta.

Ebbene, come esattamente rilevato nel decreto opposto, alla frase apposta in chiusura del Bullettin Board non può essere attribuito altro significato che non sia quello letterale delle parole utilizzate e quindi non vi è spazio per attribuire a tale comunicazione il significato denunciato dall'organizzazione sindacale opponente.

Nulla infatti lascia intendere che, nel dare atto della precedente comunicazione delle ferie e della sostituzione della festa del Santo Patrono al coordinamento della RSU, IBM abbia inteso far credere al personale degli stabilimenti di Segrate e di Vimercate che tale sostituzione era stata concordata espressamente con le organizzazioni sindacali o che comunque aveva ottenuto il loro consenso tacito.

Non solo quindi non emerge un intento antindacale della IBM Italia, ma il significato del contenuto del Bulletin Board è così univoco da essere anche oggettivamente inidoneo a trarre in inganno e ad arrecare pregiudizio alle organizzazioni sindacali.

L'opposizione appare invece fondata con riferimento alla sostituzione della festa del Santo Patrono.



Gli artt. 6 parte terza disciplina speciale e 7 parte prima disciplina speciale CCNL metalmeccanici indicano i giorni da considerare festivi e poi prevedono che venga considero tale anche " il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono".

Le parti del presente giudizio non hanno concordato sulla individuazione del Santo Patrono della città di Segrate, indicata dalle organizzazioni sindacali in San Rocco e da IBM Italia in Santo Stefano, e sul giorno della festività di Santo Stefano quale Santo Patrono della città di Vimercate, indicato dalle prime nel 3 agosto e dalla seconda nel 26 dicembre, producendo varia documentazione ed avanzando istanze istruttorie su tali aspetti.

Non si è ritenuto di approfondire tale questione in quanto il contrasto sul punto appare irrilevante ai fini della decisione della questione qui controversa.

E' infatti pacifico che fin dallo loro istituzione, e quindi da decenni, gli stabilimenti di Segrate e di Vimercate di IBM Italia hanno sempre adottato come festa del Santo Patrono il 7 dicembre e che tale giorno non coincide con la festa di Santo Stefano individuata dalla società opposta come giorno festivo solo con la comunicazione del 2.3.2007.

Il fatto che per decenni il giorno di festa del Santo Patrono per i dipendenti degli stabilimenti di Segrate e Vimercate sia stato individuato da IBM Italia, senza alcuna contestazione da parte delle organizzazioni sindacali, in un giorno diverso da quello del Santo Patrono delle città ove si trovano le due unità produttive e ciò anche per l'anno successivo alla chiusura della sede di Milano risalente al luglio 2005, induce a ritenere che tale festività sia stata individuata in base ad un accordo tacito tra le parti la cui modifica non può avvenire, giuste le previsioni della contrattazione collettiva, che attraverso un nuovo accordo delle parti.

Le norme collettive richiamate infatti non possono che essere intese nel senso di attribuire al datore di lavoro la scelta se individuare la festività del santo patrono con riferimento al santo patrono del luogo ove si trova lo stabilimento oppure in un giorno diverso, ma in tale ultimo caso solo attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali. Una volta scelta la strada di



individuare un giorno diverso da quello coincidente con il Santo patrono locale il ricorso allo strumento patrizio deve essere ricercato per qualsiasi successiva modifica del giorno festivo.

Non avrebbe infatti senso consentire al datore di lavoro dopo avere per decenni fatto ricorso al consenso tacito delle organizzazioni sindacali, di individuare unilateralmente un giorno diverso solo perché coincidente con il giorno di festa, mai applicato, del Santo Patrono locale.

Il non aver ricercato l'accordo sindacale per modificare il giorno pattiziamente stabilito della festività del santo patrono è indubbiamente una condotta lesiva delle prerogative del sindacato e deve pertanto porsi rimedio a tale lesione.

Il decreto ex art. 28 L. 300/70 opposto deve quindi essere parzialmente modificato e deve essere dichiarata antisindacale la condotta tenuta da IBM Italia s.p.a. consistita nel modificare unilateralmente la data della festa del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate. Viene ordinato a IBM Italia s.p.a di ripristinare per tali unità produttive la festa del Santo Patrono del 7 dicembre sino a che, mediante i previsti accordi con le organizzazioni sindacali, non vengano individuati giorni diversi per la festa patronale per le sedi sopra indicate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente nella misura di € 3.000,00 oltre IVA e CPA per l'intero giudizio.

P.Q.M.

In parziale riforma del decreto opposto, dichiara antisindacale la condotta tenuta da IBM Italia s.p.a. consistita nel modificare unilateralmente la data della festa del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate; ordina a IBM Italia s.p.a di ripristinare la festa del Santo Patrono del 7 dicembre sino a che, mediante i previsti accordi con le organizzazioni sindacali, non vengano individuati giorni diversi per la festa patronale per le sedi sopra indicate. Rigetta il resto.Condanna IBM Italia a rifondere all'opponente le spese di lite dell'intero giudizio che si liquidano nella somma complessiva di € 3.000,00 oltre accessori.

Milano, 11 marzo 2008

